Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 2 maggio 1924** **Numero 104**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 544.

Emissione di una nuova serie artistica di francobolli postali per la Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83, e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205, e 26 settembre 1912, n. 1150;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale per l'esecuzione del testo predetto approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di completare i valori postali ora in uso per la Libia con una nuova serie artistica di francobolli postali;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1924 è autorizzata l'emissione e la vendita di una nuova serie di francobolli postali da servire esclusivamente per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Cirenaica e della Tripolitania e dirette ovunque.

I francobolli suddetti sono allestiti in quattro differenti valori nelle seguenti colorazioni:

da cent. 20 - verde scuro
da cent. 40 - bruno cupo
da cent. 60 - azzurro di Berlino
da lire 2 - rosso scuro.

Art. 2.

I francobolli sono stampati a sistema calcografico sopra carta bianca speciale e misurano non compresi i margini in bianco millimetri 22 in larghezza e millimetri 28 circa in altezza.

Il disegno ornamentale raffigura nella parte centrale principale del francobollo la « Sibilla libica » di Michelangelo Buonarroti, tratta dall'originale affresco esistente nella Cappella sistina in Vaticano fiancheggiata ai lati da due pilastri architettonici; in ciascuno dei corpi intercorrenti fra i basamenti ed i capitelli di detti pilastri campeggia una coppia di puttini.

Nella parte superiore centrale del disegno, quasi a foggia di targa racchiusa in ricca cornice, domina la leggenda « Poste italiane ».

Nella parte inferiore del francobollo, e precisamente sul piedistallo reggente tutta la figura muliebre della « Sibilla » leggesi la parola « Libia ».

Nei due angoli inferiori estremi ed opposti del francobollo sonvi due spazi quadrati in bianco, destinati: quello a sinistra a ricevere l'indicazione del valore in italiano e quello a destra l'identica espressione in arabo.

Il bozzetto artistico dei francobolli suddetti è stato eseguito dal prof. A. Calcagnadoro dell'Istituto superiore di belle arti di Roma e la incisione dal prof. A. Repettati dell'Officina carte valori di Torino, il quale stabilimento ha provveduto altresì all'allestimento della emissione.

Art. 3.

Tutti gli attuali francobolli regnicoli, già sovrastampati pei servizi della Libia, continueranno ad essere usati sino al 31 dicembre 1924 dopo di che cesseranno di aver corso legale.

Il Ministero delle colonie determinerà, indi, se ed a qual prezzo tali francobolli potranno essere posti in vendita per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 154. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 582.

Nuovo assetto amministrativo della provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° maggio 1924, alla provincia del Carnaro sarà preposto un Prefetto.

Questi eserciterà nella Provincia tutte le attribuzioni affidate ai Prefetti dalle leggi del Regno, ed avrà inoltre quelle di cui al 1° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213, provvedendo mediante un Commissario da lui nominato a tutti i servizi di competenza dell'Amministrazione provinciale, nonchè quelle indicate alla 2ª parte del 1° comma ed al 2° comma dell'art. 4 del citato decreto.

Predisporrà altresì quanto occorre per l'esecuzione dell'art. 6 del decreto stesso e provvederà all'erogazione dei fondi di cui all'art. 5 con le norme ivi indicate.

Il numero complessivo dei Prefetti indicato nella tabella n. 40 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aumentato di un Prefetto di 2ª classe.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 8. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 aprile 1924, n. 552.

Modificazioni allo statuto della Cassa di prestiti e di risparmi di San Clemente.

N. 552. R. decreto 3 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa dei prestiti e di risparmi di San Clemente.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1924.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 554.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto Froebeliano di Napoli.

N. 554. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto Froebeliano di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 520.
Trasformazione del fine del patrimonio delle Confraternite del SS. Sacramento, del Suffragio e della Pietà, in Fermo, e del SS. Sacramento nella frazione di Torre di Palme.

N. 520. R. decreto 23 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite del SS. Sacramento, del Suffragio e della Pietà in Fermo, e del SS. Sacramento nella frazione Torre di Palme, viene parzialmente trasformato a favore del locale ospedale civile.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 marzo 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di Modugno (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Modugno, in provincia di Bari.

MAESTÀ,

Una recente inchiesta eseguita sul funzionamento della civica azienda di Modugno ha accertato gravi irregolarità e disservizi, nonchè l'atteggiamento partigiano e fazioso dell'Amministrazione comunale, che, turbando profondamente le condizioni dello spirito pubblico ed inasprendo vivamente i contrasti fra i partiti, ha già dato luogo a gravi e ripetuti incidenti, così da compromettere seriamente la pubblica quiete.

Data la gravità della situazione, resa più preoccupante dalle eccezionali contingenze del momento, appare necessario rimuovere la causa principale ed il maggiore incentivo di nuovi turbamenti dell'ordine pubblico. Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Modugno, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Fergola Annibale è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1924.
Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale di Teramo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1952, che autorizza la Camera di commercio e industria di Teramo ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nell'ambito del distretto camerale;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge suddetta approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione del 19 agosto 1922 con la quale la Camera di commercio e industria di Teramo coordinava ed approvava le modificazioni introdotte nel proprio regolamento per l'applicazione della tassa suddetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il regolamento deliberato dalla Camera di commercio e industria di Teramo per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago secondo l'unito testo, visto e sottoscritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Regolamento.

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare il commercio girovago e temporaneo nella provincia di Teramo deve farne denuncia alla Camera di commercio o al sindaco del rispettivo Comune per gli effetti della tassa speciale ed in applicazione dell'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 2.

Il presidente della Camera e i sindaci dei Comuni invigileranno per la scoperta degli esercizi non denunciati.

Art. 3.

Gli esercenti il commercio girovago e temporaneo saranno diffidati, dalla Camera di commercio e industria del comune di Teramo e dal rispettivo sindaco negli altri Comuni, a versare a chi di ragione, entro otto giorni dall'intimazione, l'importo della tassa dovuta, nella misura stabilita dall'annessa tariffa sotto pena di esecuzione fiscale privilegiata ai termini delle vigenti leggi sulle imposte dirette.

Alla fine di ogni trimestre gli impiegati dei Comuni che riscuotono la tassa sono tenuti, dedotto l'aggio ad essi spettante, a fare il versamento delle somme esatte alla Camera di commercio di Teramo, la quale a sua volta farà il versamento all'Istituto incaricato del servizio di cassa della Camera.

Art. 4.

Gli avvisi e registri di pagamento saranno forniti dalla Camera di commercio.

Art. 5.

A tutti gli agenti incaricati, tanto dalla Camera di commercio come dai Comuni, spetterà per ogni denuncia nuova di esercizio temporaneo e girovago un quinto dell'ammontare della tassa riscossa.

Agli esattori dei Comuni ed alla persona incaricata dalla Camera di commercio del servizio per l'applicazione della tassa spetterà un aggio del 5 per cento.

Art. 6.

Al presidente della Camera spetteranno le decisioni di ogni controversia nell'applicazione della tariffa.

Contro tali decisioni si potrà appellare al Tribunale di Teramo.

Il reclamo alla Camera di commercio dovrà essere fatto entro quindici giorni dalla data del pagamento risultante dalla ricevuta.

Passato questo termine ogni reclamo dovrà essere fatto direttamente all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 7.

Le spese della perizia dipendente da infondata opposizione dell'esercente commercio temporaneo e girovago saranno a carico di quest'ultimo.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1924.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1954, che autorizza la Camera di commercio e industria di Genova ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nell'ambito del distretto camerale;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge anzidetta approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la deliberazione del 17 ottobre 1923, con la quale la Camera di commercio e industria di Genova approvava il regolamento per l'applicazione della tassa suddetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il regolamento deliberato dalla Camera di commercio e industria di Genova per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago secondo l'unito testo, visto e sottoscritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Regolamento.

Art. 1.

Chiunque apra un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, sia all'aperto, sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve farne denuncia, oltre che alla Camera di commercio e industria di Genova, a termini dell'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, anche al sindaco del Comune ove è esercitato il commercio, ed effettuare il pagamento presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, a norma del presente regolamento e della tariffa stabilita nel decreto che approva il regolamento medesimo.

Art. 2.

Gli uffici che rilasciano licenze per le vendite ed esposizioni temporanee entro la giurisdizione camerale di Genova, di oggetti preziosi e di oggetti di lusso, a sensi della legge 10 aprile 1921, numero 444, daranno immediata comunicazione delle singole licenze, coll'indicazione della loro durata, alla Camera di commercio e industria di Genova.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, cognome, paternità e domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio. Ad essa deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Ove l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 1 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'articolo 63 della legge 20 marzo 1910, n. 121. Il terzo della penalità va a beneficio di chi scopre la contravvenzione.

Art. 6.

La Camera di commercio ed i Comuni del distretto camerale vigileranno a che nessuno esercente temporaneo e girovago si sottragga all'osservanza del presente regolamento. I cursori, messi e le guardie municipali sono tenuti a denunciare gli esercizi di cui vengono a conoscenza

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti saranno diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, secondo la competenza, a versare entro otto giorni dalla intimazione, la quota dovuta per tassa, multa e aggio. Ove non si effettuasse tale versamento il presidente trasmetterà i documenti relativi all'esattore comunale competente perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati di cui all'art. 48 della vigente legge organica. Gli stampati all'uopo necessari saranno forniti dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Le intimazioni di pagamento saranno estese sopra moduli a madre e figlia forniti ai Comuni dalla Camera di commercio e di ogni intimazione effettuata sarà data comunicazione all'esattore.

Art. 9

Alla fine di ogni trimestre i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuatisi nei rispettivi Comuni.

Art. 10.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse poste a loro debito al cassiere della Camera nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della tassa camerale.

Art. 11.

Le decisioni delle controversie sull'applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi, spettano alla Camera di commercio la quale emetterà le sue decisioni solo su quei ricorsi che saranno accompagnati dalla ricevuta della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente, saranno a suo carico.

Art. 12.

Contro le decisioni della Camera di commercio è ammesso appello al Regio tribunale civile di Genova, che deciderà inappellabilmente ai sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1924.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale di Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3078, che autorizza la Camera di commercio e industria di Bari ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nell'ambito del distretto camerale;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge anzidetta approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Vista la deliberazione del 24 agosto 1923 con la quale la Camera di commercio e industria di Bari deliberava il proprio regolamento per l'applicazione della tassa suddetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il regolamento deliberato dalla Camera di commercio e industria di Bari per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago secondo l'unito testo, visto e sottoscritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Regolamento.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire un negozio temporaneo, bazar, magazzino di stralcio e di qualsiasi altra specie — comprese le mostre e le esposizioni in alberghi o in case private, a scopo di vendita — oppure esercitare il traffico ambulante nei Comuni del distretto della Camera di commercio e industria di Bari, deve presentare regolare denuncia al sindaco rispettivo.

Art. 2.

La denuncia deve indicare il nome, cognome, paternità, domicilio e residenza abituale dell'esercente, nonchè il genere e la durata del commercio che egli intenda esercitare.

Art. 3.

Chi apre siffatti esercizi senza farne denuncia dovrà corrispondere, oltre la tassa di cui doveva essere colpito, anche le penalità stabilite dall'art. 63 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sul riordinamento delle Camere di commercio.

Art. 4.

I sindaci dei Comuni del distretto camerale sono tenuti a vigilare sull'osservanza del presente regolamento.

Art. 5.

Agli esercenti ai quali è applicabile la tassa sarà intimato dal sindaco del Comune di versare all'esattore del luogo, entro 8 giorni successivi a quello della intimazione, la tassa dovuta in base alla tariffa di cui all'art. 2 del decreto, e, in caso di mancata denuncia, anche le penalità sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata ai termini delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 6.

La Camera è autorizzata a valersi anche di delegati e agenti speciali per l'accertamento e l'intimo al pagamento della tassa.

Art. 7.

Gli avvisi di pagamento saranno stesi su registri a madre e figlia forniti ai sindaci dall'Amministrazione camerale, e comunicati immediatamente all'esattore.

Art. 8.

Gli esattori verseranno l'intero ammontare della tassa posta a loro debito, al ricevitore provinciale nei modi con cui si effettua il versamento delle imposte dirette e alla scadenza di ogni rata di queste.

Per essere rimborsati delle tasse non riscosse, gli esattori dovranno inviare alla Camera nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, gli atti di coazione rimasti infruttuosi.

Art. 9.

Alla fine di ogni mese i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati nei singoli Comuni e consegnati agli esattori, e al 31 dicembre poi restituiranno i registri con le relative madri.

Art. 10.

Gli agenti comunali e della forza pubblica e quelli che fossero nominati dalla Camera, i quali avranno scoperto e denunciato i contravventori al disposto degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, avranno diritto alla metà della tassa prescritta e che sarà loro corrisposta direttamente dalla Camera non appena effettuata la riscossione.

Gli agenti che accerteranno la contravvenzione dovranno subito riferirne al sindaco agli effetti degli articoli 3 e 6.

Art. 11.

Sono deferite al Consiglio camerale le decisioni in via amministrativa di tutte le questioni dipendenti dall'applicazione del presente regolamento mediante reclamo redatto su carta semplice, corredato della prova dell'eseguito pagamento della tassa ed eventuale sopratassa.

Contro le deliberazioni del Consiglio camerale si potrà ricorrere al Tribunale civile e penale di Bari, giusta il disposto dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 12.

Sarà in facoltà della Camera di sospendere in tutti od in alcuni soltanto dei Comuni del distretto, l'applicazione della tassa sul commercio girovago.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1924.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto camerale di Ancona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1905, che autorizza la Camera di commercio e industria di Ancona ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nell'ambito del distretto camerale;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge anzidetta approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Vista la deliberazione del 4 aprile 1922 con la quale il Consiglio della Camera di commercio e industria di Ancona deliberava il regolamento per l'applicazione della tassa suddetta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il regolamento deliberato dalla Camera di commercio e industria di Ancona per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago secondo l'unito testo, visto e sottoscritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Regolamento.

Art. 1.

Per il commercio girovago e temporaneo si intende quello esercitato in luogo aperto o chiuso, in negozi di bazar, di stralcio, di liquidazione, ecc., senza continuità; nonchè il traffico ambulante fatto in banchi fissi e mobili, e su veicoli nelle pubbliche piazze.

Art. 2.

Sono considerati locali chiusi, agli effetti dell'art. 1, oltre che i negozi anche gli alberghi e le case private che accolgono tutti coloro che vendono merce al pubblico.

Art. 3.

Il commerciante girovago e temporaneo che abbia pagato in un Comune del distretto la tassa, non è tenuto a pagare altro tributo per il periodo a cui la tassa si riferisce, nei casi contemplati alle lettere *a*) e *b*) della tariffa, qualora si trasferisca in altro Comune del distretto camerale.

Art. 4.

Gli esercenti il commercio girovago e temporaneo hanno l'obbligo di denunciare immediatamente alla Camera di commercio e, fuori della sede di essa, al Comune il loro esercizio.

I contravventori sono soggetti oltre al pagamento della tassa, alle penalità previste dall'art. 63 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 5.

Il presidente della Camera ed i sindaci hanno il dovere di vigilare per la scoperta delle trasgressioni al presente regolamento, e dovranno applicare la quota della tassa in base alla tariffa e della sopratassa, ove del caso.

Art. 6.

I messi, le guardie municipali, gli agenti della forza pubblica, le guardie di finanza saranno tenuti a denunciare al sindaco del luogo, e. in Ancona al presidente della Camera, gli esercizi di commercio temporaneo e girovago che non siano muniti della bolletta di pagamento della tassa.

Il presidente della Camera ed i sindaci, in seguito alla denuncia o all'accertamento, provvederanno alla riscossione della tassa e delle penalità dovute.

Art. 7.

Agli scopritori di esercizi temporanei e girovaghi non denunciati spetterà il 20 % della sopratassa riscossa.

Art. 8.

Gli avvisi di pagamento saranno estesi sopra registri a madre e figlia forniti dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno i sindaci dovranno trasmettere alla Camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati.

Art. 10.

Gli esattori corrisponderanno l'ammontare delle tasse riscosse, dedotto l'aggio ad essi competente, alla Camera di commercio entro l'ultima decade del mese di dicembre di ogni anno.

Art. 11.

La Camera provvederà alla liquidazione ed al pagamento della quota dovuta agli scopritori di esercizi giusta l'art. 7 in base alle note che saranno trasmesse dai sindaci.

Art. 12.

Al presidente della Camera è data facoltà di decidere su ogni controversia intorno all'applicazione della tassa.

Art. 13.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla Camera di commercio nel termine di giorni tre dalla notificazione con atto redatto in carta bollata da L. 1.20 corredato dalla bolletta comprovante l'eseguito pagamento della tassa.

Art. 14.

Contro le deliberazioni del Consiglio camerale si potrà ricorrere al Tribunale civile di Ancona nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione.

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1924.

Proroga di due mesi del termine assegnato al Commissario governativo presso la Società Umanitaria di Milano.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1924, con il quale si dichiaravano sciolti il Consiglio direttivo e il Collegio dei delegati della Società Umanitaria di Milano, affidandosi la gestione della società medesima all'on. marchese gr. cordone avv. Giuseppe De Capitani D'Arzago, con l'incarico di proporre, nel termine di quattro mesi, le opportune riforme nello statuto, nell'amministrazione e negli scopi dell'Ente, per riordinarne il funzionamento e per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione;

Veduto il successivo decreto 5 febbraio 1924, con cui si nominava Vice-commissario per la temporanea gestione della Società anzidetta l'on. conte Pier Gaetano Venino, allo scopo di coadiuvare il Commissario on. De Capitani e di sostituirlo in caso d'impedimento e di assenza;

Ritenuto che il termine assegnato si è dimostrato insufficiente per l'espletamento del compito affidato al detto Commissario e che si rende pertanto necessaria una proroga del termine suaccennato;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al Commissario medesimo per la presentazione delle sovraindicate proposte di riforma è prorogato di due mesi.

Roma, addì 24 aprile 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1924.

Approvazione di tariffe e di condizioni generali di polizza della Società anonima Assicurazioni generali di Venezia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali Venezia » con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe per l'assicurazione combinata di capitale e rendita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le basi tecniche delle tariffe ed i metodi adottati per il calcolo dei premi, dei caricamenti e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate le seguenti tariffe della Società anonima « Assicurazioni generali Venezia » con sede in Trieste, e le relative condizioni di polizza, secondo gli esemplari presentati dalla predetta Società e debitamente autenticati:

a) tariffa denominata 1 *D A* per l'assicurazione di un capitale pagabile al termine stabilito, se l'assicurato muore prima di detto termine o immediatamente alla morte se questa avviene dopo il termine, e per l'assicurazione di una rendita vitalizia pari al premio, nel caso di sopravvivenza oltre il termine:

b) tariffa denominata 1 *D E* riguardante l'assicurazione di un capitale pagabile per intero alla morte dell'assicurato

se questa avviene dopo il termine stabilito, o pagabile, nel caso di premorienza, per metà alla morte e per l'altra metà al termine predetto, e per l'assicurazione di una rendita pari al premio nel caso di sopravvivenza oltre il termine.

Roma, addì 28 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1924.

Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia dell'Jonio.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'JONIO

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1924, con il quale era nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia dell'Jonio;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione straordinaria per le difficoltà inerenti alla prima istituzione di una nuova Provincia non ancora ha potuto completare la organizzazione dei pubblici servizi da essa dipendenti e preparare il progetto di separazione del patrimonio di reparto delle attività e passività;

Decreta:

Il termine per la costituzione del Consiglio provinciale dell'Jonio è prorogato di tre mesi.

Taranto, addì 18 aprile 1924.

Il Prefetto.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Falerna, Andali, Porto Empedocle, Perletto, Canale, Pellegrino Parmense, Mompeo, Roghudi e Fisciano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 22 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Falerna;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Falerna è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Andali;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Andali è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GIRGENTI

Veduto il R. decreto 13 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Porto Empedocle.

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Porto Empedocle è prorogato di tre mesi.

Girgenti, addì 23 aprile 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Perletto;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Perletto è prorogato di tre mesi.

Cuneo, addì 25 aprile 1924.

Il Prefetto: LIMONGELLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il R. decreto 29 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Canale;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Canale è prorogato di tre mesi.

Cuneo, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: LIMONGELLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il R. decreto in data 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Pellegrino Parmense;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e il riordinamento dei servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pellegrino Parmense è prorogato di tre mesi.

Parma, addì 22 aprile 1924.

Il Prefetto: PUGLIESE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Mompeo;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mompeo è prorogato di due mesi.

Roma, addì 28 aprile 1924.

Il Prefetto: ZOCCOLETTI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 24 gennaio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roghudi;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roghudi è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 28 aprile 1924.

Il Prefetto: NOBILE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Fisciano;
Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 recante modificazione alla legge stessa;
Considerato che il Commissario straordinario non ha ancora potuto sistemare completamente quella civica azienda e che d'altra parte è necessario rinviare la convocazione dei comizi per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Fisciano è prorogato di tre mesi.

Salerno, addì 16 aprile 1924.

Il Prefetto: SOLMI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 101

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 1° maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	144 11	Belgio	120 26
Londra	97 992	Olanda	8 36
Svizzera	397 52	Pesos oro	16 59
Spagna	308 12	Pesos carta	7 30
Berlino	—	New-York	22 348
Vienna	0 032	Oro	431 21
Praga	65 85		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 51
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	98 05
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	83 52

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.